

Codice A1102A

D.D. 9 settembre 2022, n. 551

Indizione procedura di gara per il Servizio di Tesoreria - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2027- Prenotazioni di spesa sui capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 e annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica. Capitoli 133591-133592-193676.



ATTO DD 551/A1102A/2022

DEL 09/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1102A - Ragioneria

OGGETTO: Indizione procedura di gara per il Servizio di Tesoreria - Periodo 01/01/2023 - 31/12/2027- Prenotazioni di spesa sui capitoli del Bilancio di previsione 2022-2024- annualità 2023 e 2024 e annotazioni sulle annualità 2025-2026-2027 e 2028 per eventuale proroga tecnica. Capitoli 133591-133592-193676.

Considerato che la Regione Piemonte ha istituito il servizio di Tesoreria mediante legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59, e che l'attuale affidamento ha, quale termine, la data del 31 dicembre 2022;

Richiamato l'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il quale il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Richiamato altresì il successivo comma 2 del medesimo testo normativo, per il quale (a) il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e (b) la convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi;

Considerata la scadenza al 31/12/2022 del vigente contratto del servizio di Tesoreria, di cui alla determinazione dirigenziale A1305A n. 189 del 21/06/2018;

Vista la deliberazione n. 1-5057 del 20 maggio 2022 con la quale è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 che prevede, tra gli altri, la gara del servizio di Tesoreria identificata con il CUI n. S80087670016202200012;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'indizione di una nuova gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio della scelta economicamente più vantaggiosa previsto dal successivo articolo 95, per l'affidamento del servizio

di Tesoreria della Regione Piemonte;

Considerato che, da verifiche effettuate, non risultano convenzioni-quadro di CONSIP atte a soddisfare la sopra citata fornitura, fermo restando che il contratto di cui al presente atto, conformemente alle indicazioni del capitolato speciale di appalto, si intenderà risolto automaticamente, senza che il fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, qualora il servizio oggetto del presente provvedimento risultasse affidato a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dalla Consip a costi inferiori a quelli dell'aggiudicazione, fatta salva la disponibilità del fornitore all'adeguamento al miglior prezzo;

Constatato che l'importo totale stimato dell'appalto ammonta ad euro 4.565.000,00 così come riportato nel Progetto di Servizio (allegato A) alla presente determinazione, comprendente i costi del servizio ordinario, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, le spese relative ai servizi aggiuntivi eventualmente attivabili, nonché i rimborsi spese, e gli interessi passivi su anticipazioni di cassa, che la Regione si riserva la facoltà di attivare. Tale importo include la somma di euro 415.000,00 riferita all'eventuale proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, pertanto, di dare copertura alla spesa complessiva di euro 4.565.000,00, per le cinque annualità contrattuali, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, e per l'eventuale proroga tecnica di mesi sei nell'annualità 2028, prenotando la spesa sui capitoli n. 133591, 133592 e n. 193676, così come dettagliato nel dispositivo della presente determinazione;

Alla spesa di Euro 600,00 relativa al versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC, si farà fronte con le risorse stanziare e autorizzate dalla la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" sul capitolo 133591 – annualità 2022;

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008, non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza e che non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Ritenuto di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs-50/2016 avente ad oggetto il servizio di Tesoreria sopra descritto, con le modalità e alle condizioni individuate nel progetto di servizio allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i;
- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 e s.m.i;
- Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n.7
- Visto D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;

- Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6
- Visto il Regolamento di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

DETERMINA

1. di procedere all'indizione di una gara di appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio della scelta economicamente più vantaggiosa previsto dal successivo articolo 95, per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte riferito al periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027 di cui al CUI n. S80087670016202200012 inserito nel programma biennale degli acquisti per gli anni 2022/2023;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 23 comma 15 e 32 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il progetto relativo al servizio sopra indicato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente:
 - la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
 - il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 - il capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale con i relativi criteri di valutazione;
 - Scheda di offerta tecnica e schede di offerta economica;
 - Valore indicativo del rimborso spese e delle Commissioni di liquidità non soggette a valutazione di offerta.
3. di approvare l'importo contrattuale, per un importo stimato in euro 4.565.000,00 così come riportato nel Progetto di Servizio (allegato A) alla presente determinazione, comprendente i costi del servizio ordinario, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, le spese relative ai servizi aggiuntivi eventualmente attivabili, nonché i rimborsi spese, e gli interessi passivi su anticipazione di cassa, che la Regione si riserva la facoltà di attivare;
4. di non prevedere, per la tipologia di rapporto contrattuale derivante dalla prestazione del servizio di tesoreria per natura giuridica insita nel sistema interbancario relativo alla condizioni base per iscriversi all'ABI e alla BEI, la necessità di richiedere alla controparte aggiudicataria una cauzione provvisoria e definitiva (ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs . n. 50/2016)
5. di dare mandato al Settore Contratti per l'espletamento delle attività relative alla procedura di gara, secondo le indicazioni contenute nel presente atto e nel capitolato allegato;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è individuato nel dirigente del Settore Ragioneria;
7. di prenotare:
 - la spesa per la somma annua di euro 180.000,00 sul capitolo n. 133592 del bilancio pluriennale 2023, 2024 e di annotare la spesa annua di euro 180.000,00 per le annualità 2025, 2026, 2027 e 2028 relativamente all'eventuale proroga tecnica di mesi sei, per la copertura della spese riferite al “ corrispettivo del servizio ordinario di tesoreria ”
 - la spesa annua per la somma di euro 300.000,00. sul capitolo n. 133591 del bilancio pluriennale

2023, 2024 e di annotare la spesa annua di euro 300.000,00 per le annualità 2025, 2026, 2027 e 2028 reattivamente all'eventuale proroga tecnica di mesi sei, per la copertura delle spese ripetibili e di gestione relative ai servizi finanziari aggiuntivi, di cui all'art. 32 del capitolato e per la copertura del contributo ANAC sull'annualità 2022;

- la spesa annua per la somma di euro 350.000,00 sul capitolo n. 193676 del bilancio pluriennale 2023, 2024 e di annotare la spesa annua di 350.000 per le annualità 2025, 2026, 2027 e 2028 relativamente all'eventuale proroga tecnica di mesi sei, per la copertura della spesa riferite agli "interessi passivi su anticipazioni di cassa", che la Regione si riserva la facoltà di attivare;

e di impegnare la spesa di euro 600,00 relativa al versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC sul capitolo 133591 – annualità 2022

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 .

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 lett. b, D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano

Allegato

ALLEGATO A

PROGETTO DI SERVIZIO

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La Regione promuove ed aderisce a sistemi di incasso e pagamento effettuati in via informatica, nel rispetto della evoluzione normativa nazionale in materia.

Ai fini dell'efficienza e sicurezza della gestione dei propri flussi finanziari, in particolare per quanto concerne il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche, la Regione utilizza anche strumenti bancari finalizzati alla gestione degli incassi.

Allo scopo di facilitare il pagamento da parte della collettività ed in particolare per la riscossione di talune tipologie di utenze, entrate patrimoniali, contributi, canoni e rette la Regione utilizza oltre al canale PAGO PA in via residuale conti correnti postali.

La Regione utilizza, seppure in modo marginale, carte di credito e ricorre al servizio di cassa economale svolto dagli agenti contabili a denaro interni.

Con riferimento alle procedure di emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso la Regione opera dal 2008 mediante utilizzo di un sistema di ordinativo informatico con firma digitale in attuazione del progetto SIOPE+, operante su standard definiti da Banca d'Italia, AgID e Ministero dell'economia e delle finanze.

VOCI	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Numero reversali emesse	21.741	21.153	24.103	29.510
Volume delle entrate riscosse	12.352.369.510,34	14.087.201.360,62	14.110.959.471,25	13.331.408.442,88
Numero mandati emessi	39.631	46.374	38.339	34.599
Volume dei pagamenti	12.219.599.486,72	14.224.453.965,42	14.061.837.816,36	13.312.459.733,96
Totale entrate accertate al Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	9.664.569.259,79	9.664.569.259,79	9.960.748.841,72	9.895.677.921,99
Volume delle anticipazioni di cassa disponibili	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

	2023	2024	2025	2026	2027	proroga tecnica
corrispettivo servizio ordinario	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00
interessi anticipazione Tesoreria	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00
servizi aggiuntivi e rimborsi spese	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
totale annuo	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	415.000,00
spese contributo ANAC	600.000,00					

ONERI SICUREZZA

CAPITOLATO DI APPALTO

INDICE

PREMESSA	pag. 4
ART . 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 4
ART . 2 - DURATA DELL'APPALTO	pag. 4
ART . 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	pag. 5
ART . 4 –CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	pag. 5
ART . 5 - NORMATIVA	pag. 6
ART . 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	pag. 6
ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE	pag. 7
ART . 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE	pag. 8
ART. 9 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 10
ART . 10 – GARANZIE	pag. 10
ART. 11 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ONERI CONTRATTUALI	pag. 10
ART . 12 – RESPONSABILITA' DEL TESORIERE	pag. 11
ART. 13 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	pag. 11
ART . 14 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E ANTIRICICLAGGIO	pag. 11
SUBART. 14.1 Finalità e contenuto dei trattamenti	pag. 12
SUBART. 14.2 Durata dei trattamenti	pag. 13
SUBART. 14.3 L'utilizzo dei dati inerenti l'estensione del contratto di Tesoreria	pag. 13
SUBART. 14.4 Misure di sicurezza	pag. 13
SUBART. 14.5 Garanzie prestate dal Responsabile	pag. 14
SUBART. 14.6 Registro categorie di attività di trattamento	pag. 14
SUBART. 14.7 Gestione subappalti. Manleva	pag. 15
SUBART. 14.8 Ulteriori garanzie	pag. 15
SUBART. 14.9 Obblighi di collaborazione	pag. 15
SUBART. 14.10 Risarcimento dei danni	pag. 16
SUBART. 14.11 Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio	pag. 16
SUBART. 14.12 Normativa applicabile in via residuale	pag. 16
ART . 15 INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO – CONTINUITA' OPERATIVA	pag. 16
ART . 16 – TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA	PAG. 17
ART. 17 Aggiornamento del servizio di Tesoreria e varianti	pag. 17
ART . 18 - PENALI	pag. 18
ART . 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 19
ART . 20- RECESSO DAL CONTRATTO	pag. 20
ART . 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	pag. 20
ART . 22 - SUBAPPALTI	pag. 20
ART . 23 - DOMICILIO DEL TESORIERE	pag. 20
ART . 24 - RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 21
ART . 25 - OBBLIGHI A SCADENZA	pag. 22
ART . 26 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE	pag. 22

PARTE II - DISCIPLINA TECNICA

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART . 27- SERVIZI ORDINARI DI TESORERIA	pag. 23
ART . 28 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI FONDI, TITOLI, CAUZIONI ED ALTRI VALORI	pag. 24
ART . 29 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI	pag. 24
ART . 30 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	pag. 24
ART . 31 - SERVIZI BANCARI	pag. 25
ART . 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SERVIZI BANCARI	pag. 26
SUBART. 32.1 - SERVIZIO ELETTRONICO DI INCASSO MEDIANTE DISPOSIZIONI DI INCASSO PERMANENTE (SEPA)	pag. 26
SUBART . 32.2 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV INTERBANCARI	pag. 26
SUBART . 32.3 – ACQUISTO DI TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO	pag. 27

CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART . 33 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DI TESORERIA	pag. 27
ART . 34 - CAPILLARITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 28
ART . 35 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E INCOMBENZE OPERATIVE	pag. 28
ART . 36 - SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	pag. 29
ART . 37 - OPERATIVITÀ DEL TESORIERE SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SULLE CONTABILITÀ SPECIALI	pag. 29
ART . 38 - FONDI ECONOMICI	pag. 29
ART . 39 - INCASSI	pag. 29
ART . 40 - PAGAMENTI	pag. 30
ART . 41 - FORME DI PAGAMENTO	pag. 30
ART . 42 - VALUTE APPLICATE	pag. 30
ART . 43 - LIMITI DI PAGAMENTO	pag. 31
ART . 44 - FIRME AUTORIZZATE	pag. 31
ART . 45 - UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E RESPONSABILITÀ SULLA FIRMA	pag. 31
ART . 46 - STRUTTURA TECNICA DELEGATA	pag. 32
ART . 47 - BILANCIO DI GESTIONE	pag. 32
ART . 48 - REGISTRI DI TESORERIA	pag. 32
ART . 49 - COMUNICAZIONI E CHIUSURA CONTI	pag. 32
ART . 50 - RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ	pag. 33
ART . 51 - RENDICONTO FINANZIARIO	pag. 33

PARTE I

DISCIPLINA GENERALE

PREMESSA

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale e inerenti agli incassi delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalla legge regionale n. 7/2001 e s.m.i. e dal Regolamento di contabilità n. 9 del 16 luglio 2021 e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento.

L'art. 1 comma 636 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984. Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria– originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e attualmente prorogato al 31 dicembre 2025 – comporta che le entrate proprie degli enti sopracitati rimangano depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Nel presente documento sono riportati requisiti e specifiche relativamente agli aspetti amministrativi e tecnologici che assumono particolare importanza nell'ambito dell'appalto per il servizio di Tesoreria.

Il servizio di Tesoreria deve essere improntato al rispetto della normativa vigente e delle sue modificazioni che intervengano eventualmente in vigenza di contratto, il cui rispetto deve essere garantito anche al di là delle previsioni del presente capitolato.

Sono parti del presente capitolato la Regione Piemonte (nel seguito anche Regione o Amministrazione regionale) e l'istituto bancario che assume il servizio di Tesoreria (nel seguito, Tesoriere).

ART . 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte e dei servizi connessi, secondo le previsioni del presente capitolato, contenute nel disciplinare e nel bando di gara e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta.

ART . 2 -DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del servizio è prevista in anni cinque con decorrenza prevista al **1° gennaio 2023** e con termine finale previsto il **31 dicembre 2027**, salvi i doveri e gli adempimenti connessi con la normativa vigente e alla necessità di rendicontazione successiva a tale data.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di attivare un'eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, posticipando la scadenza limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.

3. Con la cessazione del servizio, l'Istituto Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla Resa del Conto, come disposto dal successivo art. 12 del presente Capitolato d'Oneri, ed alla conciliazione contabile con le scritture dell'Amministrazione, nonché depositare presso l'Amministrazione tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli, i valori di qualsiasi natura in deposito ed i singoli mandati irrevocabili di pagamento emessi dall'amministrazione, ovvero su disposizione dell'Amministrazione, a trasferire detta documentazione al Tesoriere subentrante.

ART . 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione dichiara di non procedere alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono tali da non ingenerare interferenze. I costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

ART . 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE

1. La Regione partecipa ai costi del servizio di Tesoreria, ivi compresi la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, nonché dei titoli e dei valori depositati per qualsiasi ragione da parte di terzi a favore della Regione, senza altri oneri né a carico proprio, né a carico del Consiglio Regionale, né a carico dell'Azienda Zero, salvo quanto specificamente previsto dal presente Capitolato, rimborsandoli in misura fissa convenzionale per un valore annuo che non può superare complessivamente euro 180.000,00; tale misura è stabilita altresì nel contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria in relazione all'offerta di gara e senza obbligo di rendicontazione.
2. Ciascun ente aderente al quale si estende il servizio di tesoreria è tenuto a rimborsare al Tesoriere la Commissione forfetaria a copertura dei costi del servizio ordinario, che non può superare complessivamente l'importo di euro 50.000,00 per tutti gli enti aderenti. Tale commissione non è soggetta a valutazione in sede di gara.
3. Al Tesoriere spetta, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (quali spese postali, per eventuali bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e sui titoli e gli ordinativi di pagamento, nonché sulla documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi), delle spese eventualmente reclamate dalla banca estera, nonché delle commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE 924/2009 secondo l'offerta presentata. Al Tesoriere spetta altresì il rimborso delle commissioni su bonifici SEPA Italia verso altri istituti. Il rimborso è effettuato dalla Regione a fronte di idonea rendicontazione con specifico e analitico dettaglio delle singole operazioni addebitate. L'importo unitario del rimborso delle spese vive dovrà essere indicato in sede di offerta ma non è soggetto a valutazione in sede di gara.
4. Al Tesoriere spetta, altresì, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, quanto dovuto dalla Regione per i servizi bancari di cui ai successivi articoli 31 e 32 regolarmente richiesti ed attivati. I relativi importi dovranno essere addebitati nel conto di Tesoreria regionale, con movimento provvisorio di uscita soggetto all'emissione di mandato a regolarizzazione da parte regionale.
5. La stima dell'entità totale dell'appalto, per la durata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, è di euro 4.565.000,00 e si riferisce al massimo valore dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, oltre al costo dei servizi bancari di cui ai successivi articoli 31 e 32 e delle anticipazioni, che la Regione si riserva la facoltà di attivare, ai sensi dell'art. 30. Tale

importo include la somma di euro 415.000 ,00 riferita all'eventuale proroga tecnica ex art. 106 comma 11.

ART . 5 - NORMATIVA

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, nel codice civile e nelle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato speciale.
2. Si fa rinvio, altresì, alle prescrizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i., recante disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Piemonte, per quanto non superate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare dell'art. 69 del medesimo decreto, oltreché a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 così come modificato dal D.Lgs. 218/2017 e dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 e s.m.i., dalla Circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018 e dalle eventuali ed ulteriori future circolari applicative. Il servizio è reso, altresì, nel rispetto delle disposizioni, norme e istruzioni integrative, attuative e di regolamento, tempo per tempo vigenti, in materia di:
 - Ordinativo di Pagamento e Incasso (SIOPE+);
 - Pagamenti nell'ambito del sistema PagoPA;Single European Payment Area (SEPA) e Direttiva sui servizi di pagamento (PSD), nonché nel rispetto del regolamento di contabilità, di cui D.P.G.R. n. 9 del 16 luglio 2021, delle norme, esistenti o sopraggiunte in corso di durata del contratto di Tesoreria, applicabili al servizio di Tesoreria.
3. Il Tesoriere si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di contabilità degli enti pubblici, le istruzioni sul servizio di Tesoreria e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta.
4. Qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio di tesoreria risultino incompatibili con le previsioni del presente capitolato, questo risulterà automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di una corretta e preventiva comunicazione, che porti alla comune definizione delle nuove modalità di esercizio del servizio.

ART . 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. I rapporti fra la Regione e il Tesoriere sono disciplinati da apposito contratto di cui fanno parte integrante:
 - il presente capitolato;
 - le condizioni presentate con l'offerta tecnica ed economica.
 - Valore indicativo del rimborso spese e commissioni di liquidità non soggetti a valutazione di offerta.
2. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
 - a) il contratto d'appalto;
 - b) il capitolato d'appalto ;
 - c) l'offerta tecnica ed economica.

ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I soggetti che possono esercitare il servizio di Tesoreria sono le imprese che esercitano l'attività bancaria e l'esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., (nonché le persone giuridiche che, in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea siano autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria; per le banche che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione Europea non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, l'autorizzazione all'attività bancaria dovrà essere dimostrata con analogo dichiarazione in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione). In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D.lgs. 50/2016 e smi suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascun membro del raggruppamento.
2. In relazione al comma precedente, possono presentare offerta i soggetti giuridici che possiedono i seguenti requisiti di ammissione:
 - Possesso al momento di presentazione dell'offerta di almeno 30 Agenzie bancarie aperte nel territorio della Regione Piemonte, abilitabili all'esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria; di cui una eletta come sede di Tesoreria regionale nella Città di Torino.
 - In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D.lgs. 50/2016 e smi suddetto requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e comunque in misura maggioritaria dalla capogruppo.
 - Avere in corso o aver svolto, con buon esito, negli ultimi 4 anni (riferimento anni: 2018-2021) almeno un servizio di Tesoreria a favore di Regioni e/o Enti locali e/o Soggetti non compresi negli enti predetti e sottoposti alla disciplina del d.lgs 118/2001 ed agli obblighi Siope. Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto a quella posseduta al momento della presentazione dell'offerta, intervenute nel corso del periodo di riferimento, per fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide solo se opportunamente documentate.
 - In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascun membro del raggruppamento.
 - Nel caso di avalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 89, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50), il soggetto ausiliario deve possedere gli stessi requisiti di ammissione predetti
 - Avere registrato operazioni di riscossioni e pagamenti annuali, per conto di Regioni e/o enti locali e/o Soggetti non compresi negli enti predetti e sottoposti alla disciplina del D.Lgs 118/2001 ed agli obblighi Siope, nel corso degli ultimi quattro anni 2018-2021 per almeno 24 mesi per un numero complessivo, a livello di singolo ente, non inferiore a 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00). Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto a quella posseduta al momento della presentazione dell'offerta,, intervenute nel corso del periodo di riferimento, per fusioni o scissioni societarie, saranno considerate valide solo se opportunamente documentate.
3. L'offerente dovrà esplicitamente dichiarare di impegnarsi a disporre di un adeguato sistema informatico in grado di "colloquiare" con quello dell'Amministrazione, sulla base di supporti e procedure tecnologicamente avanzati e di gestire e mettere a disposizione della Regione su sua richiesta, i mandati e le reversali riscossi/incassati ;
4. L'offerente dovrà produrre, a comprova di quanto dichiarato in sede di gara:

-Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'istituto, attestante il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/93 (tale autorizzazione è

dimostrata mediante dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, del numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/93);

-Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Istituto, attestante il numero minimo di 30 Agenzie bancarie aperte nel territorio della Regione Piemonte;

-Una Dichiarazione degli enti affidanti l'incarico circa la durata, l'importo dei pagamenti annui e il buon esito dell'attività svolta.

-Documentazione tecnica relativa al sistema informatico dell'istituto bancario.

Gli istituti di credito partecipanti dovranno altresì possedere i requisiti di ordine generale previsti dal bando di gara. Viene demandato al bando ogni altra prescrizione relativa all'iter procedurale della gara.

ART . 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno uno o più enti locali aventi, individualmente, pagamenti annui inferiori a euro 500.000.000,00 a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi	0,5 Punti ciascuno max 1 Punto
Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno uno o più enti locali aventi, individualmente, pagamenti annui pari o superiori a euro 500.000.000,00 a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi	0,75 Punti ciascuno max Punti 3
Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno una o più Regioni aventi, a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi	1 Punto ciascuno max Punti 5
Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di uno o più enti non compresi negli enti sopra citati e sottoposti alla disciplina del d.lgs 118/2011 ed agli obblighi SIOPE	0,5 Punti ciascuno max 1 Punto
Nel caso di presentazione di una sola offerta la medesima sarà ritenuta idonea con un punteggio minimo di punti 3	
Offerta tecnica	Totale 10
Offerta economica complessiva	Totale 90
Offerta economica (corrispettivo ordinario art. 4 comma 1 e art. 27, comma 5)	Max punti 50
Il punteggio sarà 0 fino alla riduzione del 10% del corrispettivo massimo previsto in 180.000 euro/anno, sarà di 1 punto all'offerta peggiore per il più basso ribasso offerto fino a euro 161.999,00, sarà di 50 punti per l'offerta migliore, i punteggi intermedi saranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula : Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie :	
$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$	
Nel caso di presentazione di una sola offerta non si darà luogo all'applicazione della formula, ma l'offerta sarà considerata congrua nel caso in cui il ribasso sia almeno del 10%.	
Tasso creditore	Max punti 2

Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere e non rientranti nel circuito della tesoreria unica, in conformità alla normativa vigente. Il tasso di interesse attivo lordo sarà pari alla media del tasso Euribor a tre mesi del mese precedente oltre i bps offerti in sede di gara.			
Offerta peggiore:	per il più basso spread offerto, > di zero	Punteggio Minimo	0,5 PUNTI
Offerta migliore:	per il più alto spread offerto	Punteggio Massimo	2 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	Punteggi intermedi proporzionali -	Punteggio intermedio	vedi formula di calcolo
$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$			
Nel caso di presentazione di una sola offerta non si darà luogo all'applicazione della formula, ma l'offerta sarà considerata valida se ritenuta congrua e conveniente.			
Offerta economica (anticipazione di tesoreria art. 30)			Max Punti 18
Scostamento positivo espresso in punti base rispetto all'Euribor a tre mesi senza applicazione di commissione di massimo scoperto. Nel caso in cui il tasso finito (euribor 3m + spread) sia inferiore a zero, comunque il valore complessivo preso a riferimento è sempre zero. Il caso di spread negativo sull'euribor viene considerato come offerta anomala e quindi ad esso viene attribuito un punteggio pari a zero.			
Offerta peggiore:	per il più alto spread offerto	Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per il più basso spread offerto, compreso se uguale a zero.	Punteggio Massimo	18 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali	Punteggio intermedio	vedi formula di calcolo
Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:			
$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$			
Nel caso di presentazione di una sola offerta non si darà luogo all'applicazione della formula, ma l'offerta sarà considerata valida se ritenuta congrua e conveniente.			
Offerta servizi aggiuntivi			Max punti 20
- commissione % operazioni di accredito mediante SEPA tipo CORE subart. 32.1			Punti 2
- commissione % operazioni di accredito mediante SEPA tipoB2B subart.32.1			Punti 2
(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi			
Canone mensile incasso tramite un terminale POS standard subart. 32.2			Punti 2
Canone mensile incasso tramite un terminale POS GPRS subart. 32.2			Punti 2

Commissione % sul transato pagobancomat standard	Punti 2
Commissione % sul transato pagobancomat GPRS	Punti 2
(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) sia per il canone mensile sia per la commissione sul transato . Punteggio assegnabile in centesimi	
Commissione % acquisti titoli di Stato sul mercato primario subart. 32.3	Punti 2
(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare)	
Commissione percentuale acquisti titoli di Stato sul mercato secondario subart. 32.3	Punti 2
(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare)	
Canone mensile carta di credito/ carta prepagata eccedente il numero di 4 attivazioni rientranti nel corrispettivo ordinario	Punti 2
Commissione percentuale sul transato carta di credito/carta prepagata eccedenti il numero di 4 attivazioni rientranti nel corrispettivo ordinario (il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione, per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Nel caso di presentazione di una sola offerta la stessa sarà ritenuta valida se congrua e conveniente.	Punti 2
Punteggio totale massimo	Totale 100

ART . 9 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Regione procederà alla stipulazione del contratto di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".
2. La Regione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART . 10 – GARANZIE

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art.12, il presente capitolato non prevede la costituzione di specifiche cauzioni a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Tesoriere quale istituto bancario risponde con tutto il patrimonio.

ART . 11 – SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ONERI CONTRATTUALI

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2. Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese e i tributi, senza esclusioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.
3. Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità che verranno successivamente impartite dalla Regione. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo verrà adeguato secondo gli interessi legali.

ART . 12 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio, nei confronti della Regione e dei terzi coinvolti, della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento del presente Capitolato, degli eventuali danni, disservizi arrecati per negligenza, incuria, inosservanza o per semplice mancanza di cautela, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.
2. Qualora sia riscontrato un ammanco di cassa, il Tesoriere è considerato responsabile e, pertanto, obbligato a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando la Regione di ogni e qualsiasi forma e valore mancante.
3. Nel caso rilevi danni nei confronti della Regione, il Tesoriere ne fa tempestiva denuncia a questa.
4. L'affidatario del servizio di Tesoreria assume la qualifica di agente contabile ed è, in particolare, sottoposto alle disposizioni di cui al Titolo V del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" ed è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti ed al conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i, di approvazione del Codice della giustizia contabile. Il conto dell'agente contabile dovrà essere reso secondo il modello approvato con regolamento regionale n. 15 "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili" del 27 dicembre 2021 e s.m.i.

ART . 13 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Il Tesoriere è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART . 14 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Reg. 679/2016 (GDPR) ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente appalto, la Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Reg. 2016/679/UE *General Data Protection Regulation* – GDPR (in seguito "GDPR") secondo le condizioni contrattuali di seguito riportate.

SUBART. 14.1 Finalità e contenuto dei trattamenti

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

Ogni trattamento deve essere eseguito in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere utilizzati (es. copiati o riprodotti) in tutto o in parte dal Tesoriere se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione.

Il Tesoriere ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli (diffonderli o comunicarli) in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e nei soli casi previsti da leggi e regolamenti
- di garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi oggetto di trattamento, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori, c.d. persone autorizzate al trattamento (detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Tesoriere sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali)
- di garantire che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Regione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno
- di custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati (cfr. art.10 del GDPR), in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate
- di non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (*sub-responsabile*) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione
- di informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "*data breach*"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR
- di assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("*Privacy Impact Assessment*" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy)
- di informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
- di coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria

- di adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o risolto o revocato.

SUBART. 14.2 Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.

All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

SUBART. 14.3 L'utilizzo dei dati inerenti l'estensione del contratto di Tesoreria

L'utilizzo dei dati inerenti l'estensione del contratto di Tesoreria ai soggetti di cui all'art.24 è finalizzato esclusivamente alla gestione dei medesimi e all'aggiornamento dello stato delle giacenze liquide alla Regione Piemonte.

SUBART. 14.4 Misure di sicurezza

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà :adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgiD n.2/2017 del 18 aprile 2017;adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento;assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate - tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche - siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

SUBART. 14.5 Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Tesoriere esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

SUBART. 14.6 Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

SUBART. 14.7 Gestione subappalti. Manleva

Il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

SUBART. 14.8 Ulteriori garanzie

Il Tesoriere si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

SUBART. 14.9 Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite dall'Amministrazione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

SUBART. 14.10 Risarcimento dei danni

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare. In tal caso si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di tali predette inosservanze.

La Regione, per parte sua, si impegna a tenere indenne il Responsabile del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione.

SUBART. 14.11 Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio

Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2011 e s.m.i. , dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

SUBART. 14.12 Normativa applicabile in via residuale

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART . 15 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO – CONTINUITÀ OPERATIVA

1. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio, ivi comprese le attività di trattamento informatico dei titoli di entrata e di spesa della Regione, senza assumere responsabilità alcuna, nei casi di eventi dichiarati eccezionali di seguito elencati tassativamente:
 - esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (quali guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature);
 - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere;
 - presunzione di attacco informatico.
2. E' fatto obbligo al Tesoriere di comunicare senza ritardo alla Regione i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento. In caso di interventi programmati, la comunicazione deve essere effettuata con congruo anticipo, precisando l'orario e la durata prevista dell'intervento. In ogni caso, gli interventi devono essere organizzati in modo tale da limitare in massima misura i disagi per la Regione e per l'utenza.

3. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione, costituisce grave inadempienza contrattuale, con diritto della Regione a risolvere il contratto e, comunque, a richiedere il risarcimento dei danni.
4. Anche al di fuori delle situazioni rappresentate ai commi precedenti, la Regione può ordinare pagamenti, per soddisfare particolari urgenze, mediante comunicazioni sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi, originando movimenti provvisori in spesa a fronte dei quali, non appena possibile, devono essere emessi i relativi mandati di regolarizzazione.

Art. 16 – TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA

1. Il Tesoriere riconoscerà a Regione un tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere stesso e non rientranti nel circuito della tesoreria unica, in conformità alla normativa vigente.
2. Il tasso di interesse attivo lordo sarà pari all'Euribor tre mesi oltre i bps offerti in sede di gara.
3. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo non verrà riconosciuto all'Ente alcun interesse.
4. Tali condizioni si applicheranno anche agli enti per quali verrà effettuata l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 24 in conformità alla normativa vigente .

ART . 17 - AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E VARIANTI

1. Con la sottoscrizione del contratto il Tesoriere espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale del servizio che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Tesoriere maggiori oneri.
2. Durante il periodo di validità del contratto, a parità di condizioni economiche e mediante scambio di comunicazioni via P.E.C., potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche alle modalità di espletamento del "Servizio di Tesoreria" che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché stabilita la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure in relazione a mutate esigenze tecnico-operative. Le spese inerenti eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono a carico del Tesoriere (ad esempio la predisposizione di procedure a supporto della puntuale e progressiva emissione degli ordinativi di pagamento relativi agli stipendi per ogni singolo beneficiario, come previsto dalle Linee Guida Agid per l'emissione degli ordinativi gestiti secondo le regole del SIOPE +)
3. Qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio di tesoreria risultino incompatibili con le previsioni del presente capitolato, questo risulterà automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di un corretto e preventivo scambio di comunicazioni via P.E.C., che porti alla comune definizione delle nuove modalità di esercizio del servizio.
4. Le parti potranno concordare in ogni momento tutti i perfezionamenti di ordine tecnico ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Tesoriere se non sia stata approvata dall'Amministrazione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs.50/2016. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali,

esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Tesoriere aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

6. E' facoltà della Regione di adeguare le modalità di incasso delle proprie entrate e di estinzione dei propri titoli di spesa ai canali ed agli strumenti di pagamento la cui diffusione sul mercato sia sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

ART . 18 – PENALI

1. Qualora il Tesoriere, per cause imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia irregolarmente, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio della Regione, a penale di importo giornaliero compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 10.000,00, commisurata alla gravità del fatto o dell'omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Costituiscono – con elencazione integrabile e modificabile e comunque non esaustiva – fattispecie rilevanti ai fini del comma precedente:
 - mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo da elevarsi ad euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo qualora non sia possibile attivare il servizio in capo ad altro soggetto;
 - irregolare funzionamento del servizio di Tesoreria, anche per la parte gestita informaticamente: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno in cui si è manifestata l'irregolarità;
 - disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di chiusura o per ogni giorno in cui la mancanza o l'inadeguatezza del servizio si è verificata;
 - mancata attivazione o interruzione della reportistica fornita tramite servizi informatici riguardanti il servizio di Tesoreria: euro 200,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
 - mancata attivazione o interruzione dei servizi bancari di cui agli articoli 31 e 32, con i suoi subarticoli, ivi compresa la mancata o irregolare attivazione dei servizi informatici correlati: da un importo minimo pari ad euro 100,00 ad un importo massimo pari ad euro 1.500,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
 - mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d'incasso e/o della data di incasso comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000,00;
 - violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00 a seconda della gravità della violazione accertata dalla Regione;
 - ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 5.000,00, a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa tipologia di inadempienza si è verificata.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra con posta elettronica certificata (PEC).

4. Decorso il termine di cui al comma precedente e valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, la Regione potrà stabilire le conseguenti penali, comunicandole al Tesoriere e stabilendo i termini per il loro pagamento.
5. Qualora il Tesoriere non provveda al tempestivo pagamento della penale applicata, la Regione potrà procedere al recupero ai sensi del precedente articolo 12 ovvero al recupero coattivo di quanto dovuto senza necessità di messa in mora del Tesoriere o di altro preventivo adempimento formale, con rivalsa di ogni correlato onere ed interesse.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'applicazione delle penali non è alternativa alla facoltà, in capo alla Regione, di risolvere il contratto per inadempimento.

ART . 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di cui al presente capitolato può essere risolto dalla Regione secondo quanto disciplinato agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In tali fattispecie, la Regione provvederà, mediante posta certificata (PEC), alla relativa notifica al Tesoriere, il quale entro i 15 giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, potrà presentare eventuali controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni eventualmente e regolarmente pervenute, la Regione potrà disporre la risoluzione del contratto, da notificare in forma scritta al Tesoriere, imputandogli gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere posta certificata (PEC), nei seguenti casi:
 - qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
 - in caso di significativa e prolungata difformità organizzativa del servizio rispetto alle previsioni del presente capitolato;
 - in caso di mancata attivazione del servizio di Tesoreria entro dieci giorni dal termine previsto nel contratto;
 - quando sia stata accertata la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi valore normativo nell'esercizio dei servizi di Tesoreria;
 - in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte del Tesoriere di cui al Reg.2016/679/UE (GDPR), fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Regione
 - nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'articolo 14 del presente Capitolato speciale;
 - nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 21 del presente Capitolato speciale in ordine al divieto di cessione del contratto;
 - in caso di impossibilità a erogare il servizio di Tesoreria in modo continuo e regolare.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 2, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 18, la Regione avrà titolo a procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i

maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, rimane fermo il dovere del Tesoriere di garantire la continuità del servizio nelle more della sua assegnazione ad altro soggetto o delle disposizioni regionali in materia.

ART . 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Regione si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di Tesoreria , la stessa ritenga l'appalto non più rispondente all'interesse pubblico.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da trasmettere con un preavviso non inferiore a 60 giorni.
3. Il Tesoriere rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso in relazione al recesso disposto ai sensi del presente articolo, salvo ovviamente quanto già dovuto in relazione all'attività svolta secondo quanto previsto dal presente capitolato.

ART . 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016.

ART . 22 – SUBAPPALTI

1. Si precisa che ai fini del presente appalto la prestazione principale è costituita dall'espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria regionale per le quali non è ammesso il subappalto.

ART . 23 - DOMICILIO DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere elegge domicilio nel luogo in cui ha la sua sede legale; ogni variazione dello stesso dovrà essere comunicata per iscritto alla Regione.
2. Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono effettuate con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel contratto. Eventuali comunicazioni scritte potranno essere effettuate solo in caso di mancato funzionamento della PEC con lettera raccomandata inviata al domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
3. Per tutte le eventuali e ulteriori comunicazioni di ordine tecnico tra la Regione e il Tesoriere, le parti si forniranno i reciproci riferimenti mediante scambio di corrispondenza, da svolgersi a mezzo di posta elettronica certificata.

ART . 24 - RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Salvo diverse indicazioni, la Regione effettuerà e riceverà tutte le disposizioni, le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto unicamente attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto che è impersonato dal Responsabile unico del procedimento pro-tempore.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che avrà, altresì, il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento.
3. L'Amministrazione regionale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli, preventivamente concordati, sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza adottate in materia di trattamento di dati personali di cui all'art. 14.
4. Il Tesoriere garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico riferimento al quale la Regione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, provvederà a designare, prima della stipula del contratto, una persona responsabile della esecuzione del contratto per conto del Tesoriere che vigilerà affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali. Il Tesoriere potrà procedere alla sostituzione della persona preposta, previa preventiva e motivata comunicazione alla Regione. Dovrà essere cura del Tesoriere comunicare il nominativo dei sostituti di tali responsabile in caso di assenza temporanea, in modo tale da garantire la presenza continuativa di un riferimento nel normale orario di funzionamento del servizio.
5. Le condizioni del presente capitolato sono estese al Consiglio Regionale del Piemonte, previa richiesta scritta di questo, indirizzata all'istituto che assume il servizio di tesoreria e, per conoscenza, alla Regione Piemonte. Il Tesoriere è tenuto ad attivare il servizio entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta, a condizione che il Consiglio Regionale acconsenta formalmente a mettere a disposizione della Giunta Regionale, tramite gli applicativi del Tesoriere, la situazione delle proprie giacenze, al fine di ottimizzare la gestione generale della cassa.
6. Le condizioni del presente capitolato sono estendibili all'Azienda Zero, istituita con la L.R. n. 26 del 26 ottobre 2021, previa richiesta scritta indirizzata all'istituto che assume il servizio di tesoreria e, per conoscenza, alla Regione Piemonte.
7. Le condizioni del presente capitolato sono estendibili ai soggetti giuridici qualificabili come enti strumentali della Regione o agenzie regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette, previa richiesta scritta del singolo soggetto interessato all'adesione e conseguente autorizzazione della Regione alla formalizzazione del contratto. La Regione autorizzerà l'estensione della convenzione a condizione che il soggetto giuridico interessato acconsenta formalmente a mettere a disposizione degli uffici preposti della Regione, tramite gli applicativi del Tesoriere, la situazione delle proprie giacenze, al fine del miglioramento della gestione generale della cassa. La Regione procederà a comunicare per iscritto al Tesoriere gli estremi e i riferimenti del soggetto richiedente l'estensione del contratto di Tesoreria, a cui farà seguito la comunicazione scritta di accettazione da parte del Tesoriere da inviarsi alla Regione entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta. La mancata accettazione da parte del Tesoriere non rileva se non motivata e non trasmessa in forma scritta alla Regione Piemonte entro 30 giorni dalla richiesta regionale. In caso di

mancato o tardivo riscontro, la richiesta regionale si ritiene accettata senza necessità di ulteriori formalità. Eventuali condizioni contenute nella accettazione sono da ritenersi non apposte. Costituiscono uniche motivazioni valide per la mancata accettazione:

- l'assunzione di significativi oneri di gestione in carico al Tesoriere non previsti dal presente capitolato;
- il superamento di un importo pari al 10 per cento del limite di indebitamento della Regione Piemonte di cui all'art. 69 del D.Lgs 118/2011 conteggiato con riferimento alla somma degli affidamenti complessivamente riconosciuti per gli enti di cui al presente comma e in ogni caso tenuto conto del limite di cui all'art.30;
- particolari ed illustrate criticità riferibili all'ente per il quale è richiesta l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi del presente articolo.

In sede di svolgimento del servizio di tesoreria, le condizioni del presente contratto dovranno tenere conto delle specifiche previsioni normative riferibili al singolo ente servito. Il Consiglio Regionale e tutti i soggetti giuridici qualificabili come enti strumentali della Regione o agenzie regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette ai quali verrà esteso il servizio di tesoreria, qualora non rientranti nel sistema di Tesoreria Unica, sono tenuti a rimborsare al tesoriere l'eventuale commissione di liquidità applicata e presentata in sede di offerta.

ART . 25 - OBBLIGHI A SCADENZA

1. Alla cessazione del servizio di tesoreria, l'istituto bancario uscente è tenuto a collaborare ad un ordinato subentro e trasmettere, in forma dematerializzata, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in suo possesso.
2. Nel periodo precedente la data di cessazione del servizio, le Parti si impegnano a definire un progetto per la dismissione e la riconsegna del servizio, nonché dell'eventuale documentazione che nel frattempo si è generata nell'espletamento dello stesso, anche al fine di consentire all'istituto bancario subentrante l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità.
3. Qualora ravveda criticità nel processo di subentro, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà formalmente ordinare al Tesoriere l'esecuzione di quanto necessario allo scopo, con onere a carico del medesimo Tesoriere e nei limiti delle prassi ordinariamente seguite in tali processi. Tali ordini potranno essere emessi entro la fine dell'esercizio finanziario di cessazione dell'attività.
4. Il Tesoriere cessato è tenuto a fornire, nei ventiquattro mesi successivi alla data di cessazione del servizio, puntuale riscontro alle richieste presentate dalla Regione inerenti l'attività svolta, anche in relazione a singoli fatti od operazioni. Al fine di favorire l'ordinata presa in carico e riscontro di tali richieste, il Tesoriere cessato dovrà indicare un responsabile di riferimento.

ART . 26 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione Piemonte e il Tesoriere, il Foro competente è quello di Torino.

PARTE II

DISCIPLINA TECNICA

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART . 27 - SERVIZI ORDINARI DI TESORERIA

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte, che consiste nel complesso delle operazioni correlate alla gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale e inerenti il versamento delle entrate patrimoniali e tributarie, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti di riferimento: in particolare, il servizio deve uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 e dalle sue integrazioni e modificazioni.
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Regione e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardanti la gestione del servizio stesso, in formato archiviabile elettronicamente.
3. Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico per la tratta di propria competenza, il tempestivo rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei flussi informativi stabilite dalla normativa nazionale e la loro aderenza agli standard definiti dalle autorità nazionali competenti in materia, con particolare riferimento al sistema SIOPE+ previsto dalla normativa nazionale.
4. Il Tesoriere si adegua, con oneri a propri carico, alle disposizioni normative in materia di servizi bancari, di incasso e di pagamento.
5. Il Tesoriere, su esplicita richiesta della Regione, già dalla decorrenza del presente appalto, provvede al rilascio di carte di credito/prepagate, ed alla relativa gestione, per consentire anche i pagamenti telematici on line sui portali ministeriali. Le carte di credito emesse non potranno determinare un correlato *plafond* complessivo in favore della Regione superiore ad euro 50.000,00. In sede di offerta economica il proponente dovrà indicare il numero minimo di carte di credito/prepagate rientrante nei servizi ordinari. Dovrà inoltre presentare offerta economica per ciascuna carta eccedente il numero minimo di 4 (quattro) , nonché l'importo della commissione relativa alla ricarica delle carte prepagate.
6. Le Carte di credito /prepagate sono rilasciate ai nominativi indicati dalla Regione e devono consentire almeno:
 - il pagamento di spese presso terminali POS in Italia e all'estero;
 - il pagamento di spese presso negozi virtuali;
 - il prelievo di contante presso sportelli automatici in Italia e all'estero;
 - le modalità di addebito dovranno essere previste a scalare dalla disponibilità delle carte;
7. La Regione può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più carte a nome di qualunque titolare, senza necessità di specificarne il motivo e senza oneri di alcun tipo, mediante comunicazione scritta.

ART . 28 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI FONDI, TITOLI, CAUZIONI ED ALTRI VALORI

1. Il Tesoriere si obbliga a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa, nel rispetto delle norme vigenti in materia. I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione a firma della persona dalla stessa autorizzata.
2. Nel caso di depositi in amministrazione il Tesoriere provvede con la massima diligenza all'incasso degli interessi e dividendi, allo stacco delle cedole, all'incasso dei titoli estratti o rimborsati, nonché a tutte le operazioni connesse a tale attività, dandone tempestiva ed idonea comunicazione alla Regione ed ai terzi depositanti.
3. Della gestione delle operazioni di cui sopra, il Tesoriere trasmette alla Regione resoconti dettagliati per l'effettuazione di verifiche e riconciliazioni contabili da parte regionale.
4. Per le attività di cui al presente articolo il Tesoriere può avvalersi, sotto la sua completa responsabilità e previa richiesta alla Regione, di società terze regolarmente autorizzate in materia dalle competenti autorità di controllo.

ART. 29 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI

1. Il Tesoriere è tenuto ad assolvere agli obblighi connessi a tutte le delegazioni di pagamento emesse dalla Regione sulle proprie entrate a garanzia dei mutui e dei prestiti contratti. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
A seguito di notifica degli atti di delegazione di pagamento il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze previste dalle disposizioni normative e dagli atti che le hanno originate prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardo di pagamento. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro un breve termine l'ente emette il relativo mandato ai fine della regolarizzazione. Non è richiesto un accantonamento del Tesoriere per onorare la delegazione di pagamento.
2. L'aggiudicatario non avrà alcun obbligo ad accettare delegazioni di pagamento con testi che configurino l'assunzione di un impegno di firma (fideiussione) per la concessione dei finanziamenti all'Ente e/o più in generale per debiti assunti dall'Ente stesso. Al fine del puntuale assolvimento, da parte del Tesoriere, degli obblighi di cui sopra, la Regione si impegna a comunicare, in tempo utile, allo stesso l'importo complessivo del debito contratto e quello delle rate di ammortamento, nonché le relative scadenze.

ART. 30 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere deve concedere, ai sensi del vigente articolo 69 del decreto legislativo n. 118/2011, se richieste dalla Regione, anticipazioni destinate unicamente a fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e in ogni caso nel limite massimo di 550 milioni di euro.

2. Assunti i limiti di cui al comma precedente, le anticipazioni sono messe a disposizione sotto forma di scoperto di conto a seguito di specifica deliberazione annualmente adottata dalla Giunta regionale, nell'importo da questa indicato.
3. L'utilizzo dell'anticipazione non è subordinato ad alcuna formalità, intendendosi disposto con l'inoltro degli ordini di pagamento la cui esecuzione comporta il superamento delle giacenze di tesoreria.
4. La Regione provvederà ad estinguere le anticipazioni nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
5. Sulle anticipazioni il Tesoriere non matura alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio per la Regione di qualsiasi natura, salvo gli interessi di cui al comma successivo.
6. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria si calcolano giorno per giorno sulla base dell'importo dell'anticipazione e del numero di giorni di effettivo utilizzo, applicando il tasso di interesse risultante dalla somma fra il tasso medio Euribor 3m del mese precedente e lo spread, espresso in punti base, offerto in sede di gara; il tasso di interesse applicato non può essere inferiore a zero e, pertanto, laddove sia negativo, si applicherà un valore convenzionale pari a zero. Gli interessi di cui al presente comma sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili alla data del 1 marzo dell'anno successivo.

ART . 31 - SERVIZI BANCARI

1. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di Tesoreria, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l'estero, alle condizioni del contratto di Tesoreria sottoscritto con la Regione ovvero, in assenza di specifici parametri di riferimento, alle condizioni ordinariamente applicate alla propria migliore clientela. Qualora le condizioni siano riscontrabili in generali provvedimenti di riferimento emanati da enti di categoria o di vigilanza entro valori massimi e minimi, sarà applicato alla Regione Piemonte, salvo condizioni migliorative in suo favore, il valore di costo minimo.
2. Nella rendicontazione delle spese chieste a rimborso, il Tesoriere è tenuto a dare evidenza dei costi e delle commissioni relativi ai bonifici esteri effettuati nel periodo.
3. Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto, altresì, a eseguire le disposizioni della Regione con modalità telematica in ordine alla gestione dei conti correnti intrattenuti dalla Regione, con particolare riferimento a quelli gestiti da Poste Italiane S.p.A..
4. Il Tesoriere procede, inoltre, all'espletamento dei servizi previsti all'articolo 32 del presente Capitolato qualora la Regione ne richieda formalmente l'attivazione, sulla base delle condizioni offerte e secondo eventuali ulteriori modalità di esecuzione, da individuare nei relativi accordi che le Parti potranno formalizzare.
5. Per i servizi di cui al precedente comma 1, le cui condizioni non siano previste nel contratto di Tesoreria sottoscritto, la Regione ha la facoltà di avviare separate ed autonome procedure di assegnazione senza che ciò possa generare alcuna pretesa operativa o risarcitoria da parte del Tesoriere.

ART . 32 – DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SERVIZI BANCARI

1. Il Tesoriere si impegna a fornire i sottoelencati servizi, senza imporre alcun costo di attivazione a carico della Regione, secondo le condizioni economiche offerte in sede di partecipazione al presente appalto.
2. La Regione potrà attivare i servizi di cui al presente articolo in tempi, modi e quantità coerenti alle proprie esigenze organizzative e contabili, fermo restando che nulla è dovuto al Tesoriere in caso di mancata o parziale attivazione.
3. Eventuali definizioni delle modalità tecnico-operative di esecuzione dei servizi di cui al presente articolo saranno stabilite, di comune accordo fra le Parti, mediante appositi protocolli aggiuntivi.
4. La Regione si riserva la facoltà di attivare, anche parzialmente, i servizi di cui al presente articolo, mediante richiesta scritta avente adeguato preavviso. È facoltà della Regione richiedere la sospensione o la cessazione definitiva dei servizi eventualmente già attivati, mediante richiesta scritta da far pervenire almeno trenta giorni prima della prevista data di sospensione o cessazione, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

SUBART. 32.1 - SERVIZIO ELETTRONICO DI INCASSO MEDIANTE DISPOSIZIONI DI INCASSO PERMANENTE (SEPA)

1. Il Tesoriere è tenuto ad accettare accrediti in favore della Regione di disposizioni di incasso permanente SEPA SDD sia di tipo CORE sia di tipo B2B nonché di accrediti di singole disposizioni SEPA-SDD (SDD one-off).
2. Per ogni operazione di accredito di mandati SEPA-SDD il Tesoriere potrà applicare una commissione bancaria secondo le condizioni economiche indicate nell'offerta economica di gara.
3. Il Tesoriere è tenuto a fornire il servizio di allineamento mandati SEDA (SEPA Electronic Database Alignment) secondo il modello scelto dalla Regione Piemonte (Base e Avanzato), applicando, per quanto richiesto ed eseguito, le condizioni economiche indicate nell'offerta di gara.

SUBART. 32.2 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE P.O.S.

1. Il Tesoriere, a richiesta della Regione, provvederà alla fornitura di terminali POS (punti di pagamento elettronico) - sia tramite Bancomat che carta di credito - di tipo standard e di tipo GPRS Contactless adeguati ai pagamenti eseguiti con modalità PagoPA, compatibili con i livelli di sicurezza nazionali e internazionali - per accettare il pagamento, da parte di utenti di beni e servizi offerti dalla Regione, con carte a valere sui principali circuiti di debito e di credito:
 - la richiesta di fornitura da parte della Regione potrà avvenire anche in tempi diversi sulla base delle esigenze rilevate dalle proprie strutture regionali;
 - i terminali dovranno essere resi operativi sui circuiti di pagamento a cura del Tesoriere;

- i terminali dovranno essere abilitati alla lettura automatica dell'avviso di pagamento mediante QRcode e collegati al nodo PagoPA nel rispetto delle regole definite dalla vigente monografia prevista dall'AGID;
 - le apparecchiature, concesse in uso alla Regione, dovranno essere installate gratuitamente, a cura del Tesoriere, nei locali indicati dalla stessa; sono da intendersi rese a titolo gratuito anche le eventuali operazioni di disinstallazione;
 - i costi relativi all'utilizzo di linee telefoniche restano a carico della Regione, così come i costi relativi a concessioni governative per radiotrasmissioni;
 - il Tesoriere mette a disposizione della Regione un servizio di assistenza e manutenzione dei terminali installati
2. Il Tesoriere garantisce l'operatività del servizio di POS, qualora richiesto dalla Regione, con tempistiche d'installazione da concordarsi tra le parti tenuto conto delle esigenze della Regione.
3. Il Tesoriere fornisce offerta economica per il servizio indicando:
- canone mensile di gestione
 - commissione percentuale sul transato pagobancomat
 - commissione percentuale sul transato per carta di credito

SUBART. 32.3 ACQUISTO DI TITOLI DI STATO SUL MERCATO PRIMARIO E SECONDARIO

Su richiesta della Regione il Tesoriere è tenuto ad effettuare acquisti di titoli di Stato sul mercato primario e secondario applicando le rispettive commissioni percentuali indicate nell'offerta economica.

CAPO II MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART . 33 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DI TESORERIA

1. La sede del servizio di Tesoreria della Regione è stabilita nella città di Torino, entro una distanza di 6.000,00 metri dalla sede della Ragioneria centrale della Regione (attualmente in Piazza Castello 165 -10122 Torino).
2. Al momento del trasferimento della Ragioneria centrale alla sede del Palazzo Unico sito in Via Nizza 312 – 10127, il Tesoriere dovrà, entro 180 giorni dalla comunicazione di trasferimento, riallocare con oneri a proprio carico, qualora non sia rispettato il parametro di distanza indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la sede del servizio di Tesoreria al fine di ripristinare il rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 1.
3. Nei locali adibiti a sede del servizio di Tesoreria, dotati di apposita insegna di servizio e attrezzati per la permanenza del pubblico e per l'accesso dei portatori di handicap ai sensi della legislazione vigente, il Tesoriere può svolgere anche attività bancaria rivolta al pubblico purché sia garantita l'apertura di uno sportello dedicato in via esclusiva alle attività di Tesoreria.
4. L'accesso allo sportello di cassa dei dipendenti pubblici in servizio per conto della Regione deve essere assicurato con priorità.
5. L'organizzazione deve garantire la regolarità del servizio nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell'orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico e non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici regionali. Il trattamento dell'utenza deve essere improntato a principi di rispetto, correttezza, cortesia, puntualità e non discriminazione.

6. Il Tesoriere deve assegnare, anche con la dovuta flessibilità organizzativa, unità di personale sufficienti ad un regolare, puntuale ed efficace espletamento del servizio, ivi inclusa la gestione dello sportello di cui al presente articolo. Allo scopo, all'avvio del servizio, deve comunicare al Direttore per l'esecuzione del contratto il nominativo dei propri dipendenti impegnati nell'attività di Tesoreria, l'orario di presenza, se impegnati in attività di sportello. Tale comunicazione iniziale dovrà essere integrata qualora intervengano modificazioni organizzative, fermo restando che il Tesoriere potrà temporaneamente modificare, senza comunicazione alla Regione, tale organizzazione per garantire qualitativamente e quantitativamente il servizio. Tali comunicazioni potranno essere utilizzate dalla Regione per valutare la qualità e l'adeguatezza del servizio.

ART . 34 - CAPILLARITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio al pubblico per pagamenti ed incassi deve essere garantito mediante sportelli presenti almeno in ogni capoluogo di provincia e di area metropolitana del Piemonte, con un numero minimo di 30 (trenta) Agenzie bancarie aperte nel territorio della Regione Piemonte.

ART . 35 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E INCOMBENZE OPERATIVE

1. Il Tesoriere garantisce la totale compatibilità, anche futura, dei propri strumenti informatici, dedicati a quanto oggetto del presente appalto, con quelli che la Regione utilizza o potrà utilizzare nello specifico settore, al fine principale di poter ricevere e trasmettere, con procedure informatizzate, quanto necessario ad ogni miglior corretto funzionamento della gestione finanziaria e di bilancio della Regione.
2. Il Tesoriere si impegna, a tale fine, ad organizzare, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti alla gestione di cui trattasi, ritenute, di comune accordo o unilateralmente da parte della Regione, necessarie.
3. Il Tesoriere si impegna a fornire o a rendere disponibile, nei modi, alle condizioni e per il fine sopra espresso, eventuali dati di cui la Regione faccia richiesta. Le anzidette forniture o disponibilità sono da intendersi erogate, di norma, in *"tempo reale"*. Qualora tali richieste non siano già previste nelle attività informatiche in argomento, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le parti.
4. Alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per la Regione, un servizio di *web-banking* con funzionalità informative e dispositive tramite il quale la Regione possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano i servizi oggetto del presente appalto e, più in generale, consultare la propria situazione contabile (in versione stampabile), anche in riferimento ai conti di Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Il sistema dovrà consentire tutte quelle attività di *Corporate Banking Interbancario* (CBI) consentite alle pubbliche amministrazioni, qualora richiesto.
6. Il sistema dovrà permettere la personalizzazione degli accessi al fine di poter diversificare i livelli abilitativi in relazione alle varie funzionalità in esso previste; per contro non dovranno esserci limiti nel numero di installazioni, a richiesta della Regione, da effettuarsi con riferimento alle proprie unità operative.
7. Le Parti sono reciprocamente impegnate a disporre la trasmissione della necessaria documentazione in canale elettronico, dando ai documenti trasmessi elettronicamente le necessarie caratteristiche e autenticazioni.

ART . 36- SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO

1. Il Tesoriere, alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, garantisce il trattamento informatico degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) prodotti dalla Regione come da Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+, secondo gli aggiornamenti delle Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

ART. 37 OPERATIVITA' DEL TESORIERE SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SULLE CONTABILITA' SPECIALI

1. Per la riscossione delle somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Regione, il Tesoriere si avvale del Servizio elettronico di incassi SDD Core per il prelievo dai conti, in sostituzione della modalità a mezzo negoziazione di assegno postale.
2. Il Tesoriere eseguirà automaticamente il giro sul conto di tesoreria delle partite, contabilizzate provvisoriamente in un apposito conto tecnico (cosiddetto "conto di transito") pertinente in relazione alla tipologia di entrata, prima del definitivo appostamento contabile nel conto di tesoreria. Le partite verranno girate singolarmente, senza effettuare compensazioni, contabilizzando nel conto di tesoreria/cassa provvisori di entrata o di uscita a seconda del segno delle partite stesse, che la Regione si impegna a regolarizzare tempestivamente con apposite reversali e mandati a copertura.
3. Per la riscossione da parte del Tesoriere delle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, lo stesso provvede ad emettere debita quietanza non appena in possesso dell'evidenza elettronica comunicatagli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. In relazione a ciò la Regione provvederà ad emettere i corrispondenti ordinativi a copertura.

ART. 38 - FONDI ECONOMALI

1. Per le spese da erogarsi tramite fondi economali sono, gratuitamente, istituiti appositi conti presso il Tesoriere.
2. Tali conti sono gestiti senza oneri a carico della Regione.

ART. 39 - INCASSI

1. Il Tesoriere incassa tutte le somme spettanti alla Regione e che hanno riferimento al bilancio regionale, anche con l'utilizzo, dove previsto, dei servizi interbancari di incasso elettronici e telematici con accredito sui conti della Regione.
2. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della Regione, la riscossione di ogni somma versata in favore della Regione, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In tale ipotesi il Tesoriere ne dà immediata comunicazione alla Regione richiedendo la regolarizzazione.
3. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a effettuare gli incassi, anche per riversamento da soggetti abilitati, attraverso gli appositi generali servizi elettronici disposti nell'ambito della pubblica

amministrazione, adeguando i propri sistemi informatici con oneri interamente a proprio carico.

4. Il Tesoriere non può accettare assegni bancari che non gli siano inoltrati tramite la Regione. In tali casi, ha titolo a rivalersi sulla Regione per gli eventuali insoluti e spese vantate dalla banca emittente l'assegno, dando separato e documentato riaddebito.
5. Fatte salve le specifiche formalità previste nei casi di operatività mediante strumenti di incasso telematici, per le somme comunque incassate il Tesoriere rilascerà, per conto della Regione, quietanze liberatorie contrassegnate da un numero progressivo nell'ambito di ciascun esercizio finanziario, compilate con procedura meccanizzata.
6. Il versamento delle entrate nei conti di Tesoreria è effettuato sulla base di appositi ordinativi informatici secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+".

ART. 40 - PAGAMENTI

1. Il pagamento da parte del Tesoriere delle spese liquidate ai sensi della vigente normativa è ordinato dalla Regione mediante mandati di pagamento elettronici ai sensi del precedente articolo 36.
2. Il Tesoriere provvede, anche in assenza della preventiva emissione di regolari mandati da parte della Regione, ai pagamenti che, per disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliazioni bancarie, fanno carico al Tesoriere stesso.
3. Il Tesoriere deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte della Regione di regolari mandati, effettuare i pagamenti motivatamente e formalmente richiesti (quali pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie) dalla Regione a firma degli stessi soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento. L'esecuzione di tali pagamenti origina un'uscita provvisoria di cassa che la Regione è tenuta a regolarizzare.
4. Sui mandati pagati deve essere riportata la data di quietanza.

ART. 41 - FORME DI PAGAMENTO

1. I titoli di spesa emessi dalla Regione sono estinti dal Tesoriere secondo le modalità indicate nei titoli stessi.
2. Con variazione trasmessa a cura della Regione, i mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal Tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dalla Regione con quelli pagati dal Tesoriere, ai sensi dell'art. 58, comma 8, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

ART. 42 - VALUTE APPLICATE

1. Il Tesoriere è tenuto ordinariamente a disporre i pagamenti in euro applicando al beneficiario ed alla Regione una data valuta coerente ai criteri di seguito indicati.

2. In caso di pagamento di stipendi e oneri connessi a personale dipendente e assimilato, di indennità di carica per Consiglieri e Assessori, di pagamento di rate di mutui, di operazioni connesse alla gestione di titoli obbligazionari emessi e dei connessi contratti derivati, di imposte e tasse, di contributi a enti pubblici, il Tesoriere è tenuto ad applicare al beneficiario la valuta fissa indicata sull'ordinativo di spesa, eseguendone il pagamento per l'esatto importo indicato senza applicazione di alcuna commissione sia a carico dei beneficiari sia dell'Amministrazione regionale. In tali casi la data di valuta applicata all'ordinante è quella del giorno di lavorazione, fermo restando che la differenza rispetto alla data di valuta per il beneficiario non può eccedere i due giorni lavorativi bancari.
3. In relazione a pagamenti effettuati tramite bonifico bancario in area SEPA diversi da quelli indicati al precedente comma 2, la data di valuta applicata all'ordinante coincide a quella di lavorazione, mentre quella applicata al beneficiario è quella del giorno lavorativo bancario successivo a questa.
4. In relazione a pagamenti effettuati tramite bonifico bancario in area SEPA diversi da quelli indicati al precedente comma 2 per i quali l'ordinativo di pagamento riporti data fissa di valuta in favore del beneficiario, la data di valuta applicata all'ordinante non può eccedere i due giorni lavorativi bancari precedenti alla data applicata al beneficiario.

ART. 43- LIMITI DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati (per residui e per competenza) sui singoli capitoli del bilancio di gestione della Regione, tenendo conto anche delle successive variazioni, nonché dei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse, con separata scrittura a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui, secondo le vigenti disposizioni legislative, fermo restando l'obbligo di tempestivo adeguamento del Tesoriere ad eventuali modifiche normative.

ART. 44 - FIRME AUTORIZZATE

1. La Regione comunica preventivamente al Tesoriere, su appositi modelli di specimen di firma forniti dalla stessa banca, le generalità delle persone autorizzate a validare i titoli di entrata e di spesa, di quelle preposte all'autorizzazione delle movimentazioni dei titoli e valori, all'apertura e gestione dei conti correnti economici e di eventuali altri conti intestati alla Regione e aperti per finalità specifiche, nonché degli ulteriori soggetti legittimati ad interagire per conto della Regione nei rapporti con il Tesoriere, corredando le comunicazioni stesse degli estratti degli atti con cui sono stati conferiti i poteri di cui sopra.
2. Le persone indicate dalla Regione sono autorizzate ad apporre la firma anche in forma digitale.

ART. 45 - UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E RESPONSABILITÀ SULLA FIRMA

1. La Regione e il Tesoriere, nell'esercizio delle attività di interscambio connesse al sistema di ordinativo informatico di cui al precedente art. 36 e agli ulteriori sistemi attivati, utilizzano la firma digitale qualificata al fine di conferire ai documenti informatici la stessa valenza giuridica della firma autografa.

2. Ciascuna Parte procede autonomamente alla scelta dell'Autorità di Certificazione tra quelle iscritte all'Albo dei Certificatori approvati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed all'acquisizione dei servizi messi a disposizione.
3. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'elenco dei firmatari, sia per decadenza di quelli già segnalati, sia per designazioni di nuovi, verranno comunicate dalla Regione con le stesse modalità di cui sopra.
4. Il Tesoriere dovrà aggiornare i propri archivi nel più breve tempo possibile e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni delle stesse.
5. La Regione e il Tesoriere si impegnano a non attivare processi di firma o cifratura a fronte di certificati scaduti, rigettando, in ogni caso, pacchetti firmati il cui certificato risulti scaduto al momento della verifica, indipendentemente dal fatto che la firma sia stata apposta in condizioni di validità del certificato stesso (non scaduto).

ART. 46 - STRUTTURA TECNICA DELEGATA

1. Il Tesoriere potrà gestire tutte le attività di propria competenza relative all'interscambio telematico dei dati, alle firme elettroniche e ad ogni altra problematica tecnica anche tramite proprie strutture tecniche delegate con facoltà di designarle o sostituirle, dandone contestualmente informazione alla Regione, ferma restando la propria responsabilità di Banca Tesoriere in relazione agli obblighi assunti con il contratto d'appalto.
2. La Regione Piemonte, salvo diverse decisioni che saranno tempestivamente comunicate al Tesoriere, opera, per i profili informatici, tramite il CSI Piemonte.

ART. 47- BILANCIO DI GESTIONE

1. La Regione Piemonte trasmette al Tesoriere in modalità telematica ovvero via Pec il bilancio di previsione e tutte le sue variazioni nei modi previsti dalla legge, dando indicazione dei provvedimenti che li hanno disposti. In caso di esercizio provvisorio del bilancio la Regione è tenuta a trasmettere al Tesoriere tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento del servizio di Tesoreria.

ART. 48- REGISTRI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire secondo la vigente normativa:
 - il giornale dei movimenti di cassa;
 - elenco partite provvisorie nonché tutti gli eventuali documenti previsti dalla normativa vigente.
2. Tali documenti devono essere trasmessi in copia digitale alla Regione alla fine di ciascun esercizio, ovvero a richiesta della Regione.

ART. 49 - COMUNICAZIONI E CHIUSURA DEI CONTI

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di mettere a disposizione per via telematica:

- giornalmente, il giornale di cassa con l'indicazione delle risultanze relative alle riscossioni ed ai pagamenti annotati, la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese, l'ammontare della giacenza di cassa, nonché l'elenco delle riscossioni effettuate senza ordinativo di incasso;
 - periodicamente – ove ricorra - l'ammontare degli interessi maturati unitamente all'estratto conto scalare.
2. Il Tesoriere ha, altresì, l'obbligo di fornire, a richiesta della Regione, la situazione degli ordinativi non riscossi e dei mandati non pagati, nonché ogni altra evidenza richiesta dalla Regione.
 3. La Regione si obbliga a verificare gli elementi di cui sopra e a darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate.
 4. Il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nei documenti contabili di cui sopra.
 5. Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che la Regione richiederà in ordine al servizio di Tesoreria.

ART. 50- RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ

1. La Regione e il Tesoriere procedono periodicamente al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.
2. A chiusura di ciascun esercizio finanziario, ferma la necessità di raccordo delle risultanze del conto di Tesoreria regionale, il Tesoriere provvederà al trasferimento a nuovo del saldo di cassa dell'esercizio scaduto.

ART. 51- RENDICONTO FINANZIARIO

1. Il rendiconto della gestione annuale (conto del Tesoriere) è compilato dal Tesoriere avendo riguardo alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale stabilite dalla normativa vigente. Il rendiconto, firmato digitalmente, è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

Allegato A

Scheda d'offerta tecnica inerente l'esperienza come Tesoriere e criterio di valutazione dell'offerta

Valutazione del peso dell'offerta 10 punti secondo i seguenti criteri:

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:	Punti offerta
	Esperienza professionale	Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno uno o più enti locali aventi, individualmente, pagamenti annui inferiori a euro 500.000.000,00 a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi		0,5 Punti ciascuno max 1 Punto
	Esperienza professionale	Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno uno o più enti locali aventi, individualmente, pagamenti annui pari o superiori a euro 500.000.000,00 a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi		0,75 Punti ciascuno max Punti 3
	Esperienza professionale	Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di almeno una o più Regioni aventi, a partire dal 1/1/2018 e per almeno 24 mesi		1 Punto ciascuno max Punti 5
	Esperienza professionale	Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di uno o più enti non compresi negli enti sopra citati e sottoposti alla disciplina del d.lgs 118/2011 ed agli obblighi SIOPE		0,5 Punti ciascuno max 1 Punto

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)

Allegato A

Scheda d'offerta economica inerente il Servizio ordinario di Tesoreria e criterio di valutazione dell'offerta

Valutazione del peso dell'offerta: 50 punti

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:
Art. 4, comma 1 e art. 27, comma 5, (corrispettivo comprensivo del costo di numero 4 carte di credito/prepagate)	CORRISPETTIVO ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	Riduzione di almeno il 10% di € 180.000,00	€

Criterio di valutazione dell'offerta:

Art. 4, comma 1 e art. 27, comma 5,	Il punteggio sarà 0 fino alla riduzione del 10% del corrispettivo massimo previsto in 180.000 euro/anno, sarà di 1 punto all'offerta peggiore per il più basso ribasso offerto fino a euro 161.999,00, sarà di 50 punti per l'offerta migliore, i punteggi intermedi saranno attribuiti in modo proporzionale	Fino a 50 punti
-------------------------------------	---	-----------------

Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie :

$$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$$

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)

Scheda d'offerta economica inerente il Tasso creditore e criterio di valutazione dell'offerta

Valutazione del peso dell'offerta: 2 punti

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:
Art. 16	<p style="text-align: center;">TASSO CREDITORE</p> <p>Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere e non rientranti nel circuito della tesoreria unica, in conformità alla normativa vigente.</p>	<p>Media del tasso Euribor a tre mesi del mese precedente oltre i bps offerti in sede di gara.</p>	BPS

Criterio di valutazione dell'offerta:

Offerta peggiore:	per il più basso spread offerto, > di zero	Punteggio Minimo	0,5 PUNTI
Offerta migliore:	per il più alto spread offerto	Punteggio Massimo	2 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	Punteggi intermedi proporzionali -	Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:

$$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})} + \text{punt. Minimo}$$

Nel caso di presentazione di una sola offerta non si darà luogo all'applicazione della formula, ma l'offerta sarà considerata valida se ritenuta congrua e conveniente.

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)

Scheda d'offerta economica inerente l'anticipazione di Tesoreria e criterio di valutazione dell'offerta

Valutazione del peso dell'offerta: 18 punti

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:
Art. 30, comma 6	Concessione di anticipazione	Punti base dello spread applicato ex art. 30 comma 6	Numero punti base di spread

Criterio di valutazione dell'offerta:

Art. 30, comma 6	Scostamento positivo espresso in punti base rispetto all'Euribor a tre mesi	Punti base dello spread applicato ex art. 30 comma 6	Scostamento positivo espresso in punti base rispetto all'Euribor a tre mesi senza applicazione di commissione di massimo scoperto. Nel caso in cui il tasso finito (euribor 3m + spread) sia inferiore a zero, comunque il valore complessivo preso a riferimento è sempre zero. Il caso di spread negativo sull'euribor viene considerato come offerta anomala e quindi ad esso viene attribuito un punteggio pari a zero
------------------	---	--	--

Offerta peggiore:	per il più alto spread offerto	Punteggio Minimo	1 PUNTO
Offerta migliore:	per il più basso spread offerto, compreso se uguale a zero.	Punteggio Massimo	18 PUNTI
Offerta/e intermedia/e:	punteggi intermedi proporzionali	Punteggio intermedio	vedi la formula di calcolo

Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:

$= \frac{[(\text{off. Intermedia} - \text{off. Peggiore}) * (\text{punt. Max.} - \text{punt. Min})]}{(\text{off. Migliore} - \text{off. Peggiore})}$	+ punt. Minimo
--	----------------

Nel caso di presentazione di una sola offerta non si darà luogo all'applicazione della formula, ma l'offerta sarà considerata valida se ritenuta congrua e conveniente.

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)

Scheda d'offerta economica inerente l'attivazione di servizi aggiuntivi e criterio di valutazione dell'offerta

valutazione del peso dell'offerta: 20 punti

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:	Punti offerta
Art. 32	Operazioni di accredito mediante SEPA ex subart. 32.1	Tipo CORE	Commissione % CORE	Max 2
	Operazioni di accredito mediante SEPA ex subart. 32.1	Tipo B2B	Commissione % B2B	Max 2
	Servizio di incasso tramite POS ex subart. 32.3	Tipo standard	Canone mensile di gestione Commissione percentuale sul transato pagobancomat standard	Max 4
	Servizio di incasso tramite POS ex subart. 32.3	Tipo GPRS	Canone mensile di gestione Commissione percentuale sul transato pagobancomat GPRS	Max 4
	Acquisto titoli di stato sul mercato primario e secondario ex subart. 32.3	Commissione percentuale	Commissione % mercato primario Commissione % mercato secondario	Max 4
Art.27 comma 5	Attivazione carta di credito /carta prepagata eccedente il numero minimo di 4 rientrante nel corrispettivo ordinario	Costo gestione carta di credito e commissione sul transato	Canone mensile di gestione carta di credito Commissione percentuale sul transato carta di credito/prepagata	Max 4

criteri di valutazione delle offerte:

	Operazioni di accredito mediante SEPA ex subart. 32.1	Tipo CORE	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	Max 2
--	---	-----------	--	-------

	Operazioni di accredito mediante SEPA ex subart. 32.1	Tipo B2B	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	Max 2
	Servizio di incasso tramite POS ex subart. 32.3 tipo standard	Canone mensile di gestione	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	Max 2
		Commissione % sul transato espressa con 2 decimali di punto	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	Max 2
	Servizio di incasso tramite POS ex subart. 32.3 tipo GPRS	Canone mensile di gestione	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	Max 2
		Commissione % sul transato espressa con 2 decimali di punto	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è	Max 2

			calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi	
	Commissione percentuale acquisti di titoli di Stato sul mercato primario	Commissione % espressa con 2 decimali di punto	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare). Punteggio assegnabile in centesimi.	Max 2
	Commissione percentuale acquisti di titoli di Stato sul mercato secondario	Commissione % espressa con 2 decimali di punto	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare). Punteggio assegnabile in centesimi.	Max 2
	Canone mensile di gestione carta di credito	Canone mensile	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare). Punteggio assegnabile in centesimi.	Max 2
	Commissione percentuale sul transato carta di credito/prepagata	Commissione % espressa con 2 decimali di punto	(il punteggio massimo è assegnato per un valore di offerta pari a 0, il punteggio di zero è assegnato all'offerta meno vantaggiosa per la Regione , per le offerte intermedie il punteggio è calcolato con il metodo dell'interpolazione lineare) Punteggio assegnabile in centesimi.	Max 2

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)

Allegato A

Valore indicativo del Rimborso spese, art. 4, comma 3, e Commissioni di liquidità, art. 24, comma 7, non soggetti a valutazione di offerta

Rif. Capitolato	Sintesi	VALORE INDICATIVO UNITARIO
Art. 4, comma 3	Spese postali, bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi e sulla documentazione di gestione del servizio	€
	spese eventualmente reclamate dalla banca estera	€
	commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE 924/2009	€
	Rimborso commissioni su bonifici SEPA Italia verso altri istituti	€

Rif. Capitolato	Sintesi	Criterio base	offerta da compilare:
Art. 24 comma 7	1) commissioni di liquidità per i soggetti autorizzati all'estensione del contratto non rientranti in regime di tesoreria unica	Commissione per scaglioni:	Fino a 100.000 di giacenza: commissione % da 100.000 a 500.000 euro di giacenza : commissione% da 500.000 a 1.000.000 di giacenza euro commissione% oltre 1.000.000 euro di giacenza: commissione %

(Firmato digitalmente dal legale rappresentante)